



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

DETERMINAZIONE n.21/2015

Avellino, 2 ottobre 2015

IL PRESIDENTE

OGGETTO: Fall.to Calzaturificio S.Mango s.r.l./Ministero dello Sviluppo Economico+ Consorzio A.S.I. della Provincia di Avellino. Corte di Appello di Napoli, RG 4081/11, sentenza n.2994/14. Ricorso per Cassazione.

VISTO il ricorso per Cassazione con il quale la Curatela del Fallimento di Calzaturificio S. Mango s.r.l., in persona del curatore Avv. Emilio Sandulli, rappresentata e difesa dall'Avv. Emilio Paolo Sandulli ricorre contro il Consorzio A.S.I. della Provincia di Avellino e il Ministero dello Sviluppo Economico per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli, I Sezione Civile, n.2994/2014 del 9/5-30/6/2014 con la quale:

1. è stato rigettato il primo motivo dell'appello incidentale proposto dalla curatela fallimentare ricorrente;
2. sono stati accolti i primi due motivi dell'appello principale e quello incidentale del Ministero dello Sviluppo Economico, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, è stata rigettata la domanda proposta dalla curatela fallimentare ricorrente ai sensi degli artt. 936 e 1150 c.c. ed è stata dichiarata "inammissibile la domanda riproposta dalla curatela ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c., in via subordinata, ai sensi dell'art. 2041 c.c.";
3. sono state integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, mentre le spese di CTU sono state poste a carico delle parti in ragione di un terzo per ciascuno.

RITENUTO necessario, pertanto, di provvedere alla nomina di un legale per la difesa del Consorzio ASI della Provincia di Avellino nel giudizio sopra menzionato;

con il parere favorevole del Direttore Generale f.f. che controfirma

D E T E R M I N A

L'Avvocato Annarita De Vitto è incaricata di proporre controricorso avverso il ricorso per Cassazione posto in essere dalla Curatela del Fallimento di Calzaturificio S.Mango s.r.l.

Il compenso per l'espletamento del presente incarico verrà corrisposto tenuto conto dei compensi minimi attualmente in vigore in virtù dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da disciplinare appositamente sottoscritto.

Al suddetto professionista è rilasciato mandato munito di ogni potere e facoltà.